



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 04/43 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 304

del 26 luglio 2020

Prot. Gen. n. 57650

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che:
 - con ordinanza n.246 datata 12 giugno 2020, si è proceduto ad istituire una serie di discipline viarie necessarie per garantire la circolazione dei veicoli a seguito della chiusura al transito pedonale e veicolare di via Barberini nel tratto compreso tra via Monte Grappa e via Granari, a seguito della caduta di parti di intonaco dal cornicione dell'edificio delle vecchie carceri, proprio sul lato di via Barberini;
 - con ordinanza n.293 datata 21 luglio 2020, si è proceduto a revocare l'ordinanza citata al punto precedente, a seguito della messa in sicurezza delle parti pericolanti dell'edificio delle vecchie carceri;
- **PRESO ATTO**:
 - che nel periodo di interdizione veicolare di via Barberini, si è riscontrato che alcune discipline viarie, temporanee, possono essere trasformate in permanenti;
- **CONSIDERATO** che è possibile istituire in via permanente le seguenti discipline viarie:
 - Via Monte Grappa, lato monte tra via dei Bastioni e via Monte Grappa: sosta vietata con rimozione e validità 0-24;
 - Via dei Bastioni:
 - lato Roma del tratto compreso tra via Monte Grappa e via Leonardo: sosta vietata con rimozione e validità 0-24;
 - lato Grosseto del tratto compreso tra il civico 10 e via Leonardo: sosta vietata con rimozione e validità 0-24;
 - tratto compreso tra il civico 10 e via Leonardo: doppio senso di circolazione;
 - intersezione con via Leonardo: disciplina di fermarsi e dare precedenza e direzione obbligatoria a destra.
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

con effetto immediato:

- 1. VIA MONTE GRAPPA, lato monte del tratto compreso tra via Barberini e via dei Bastioni:**
 - l'istituzione della disciplina viaria, di sosta vietata con rimozione e validità 0-24;
- 2. VIA DEI BASTIONI, lato Roma del tratto compreso tra via Monte Grappa e via delle Case Nuove:**
 - l'istituzione della disciplina viaria, di sosta vietata con rimozione e validità 0-24;
- 3. VIA DEI BASTIONI, tratto compreso tra via delle Case Nuove e via Leonardo:**
 - l'istituzione della disciplina viaria, di doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il civico 10 e via Leonardo;
 - l'istituzione della disciplina viaria, di sosta vietata con rimozione e validità 0-24 da collocarsi sul lato Roma tra via delle Case Nuove e via Leonardo, mentre sul lato Grosseto solo nel tratto compreso tra il civico 10 e via Leonardo;
 - l'istituzione delle discipline viarie, di fermarsi e dare precedenza e di direzione obbligatoria a destra, da posizionarsi su via dei Bastioni all'intersezione con via Leonardo;

DISPONE

- 1.** che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. CSP s.r.l. – servizio segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per: il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F. al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
- 2.** I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso;
- 3.** La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia.
- 4.** Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
- 5.** Qualunque persona che non ottempererà al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
- 6.** Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
- 7.** A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI